

Napoli, 6 aprile 2020

**A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE
LORO SEDI**

OGGETTO: Circolare informativa n° 9/2020. Anticipazione della Cassa Integrazione da parte degli istituti bancari a favore dei lavoratori dipendenti.

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si comunica, che l'Associazione Bancaria Italiana (c.d. "ABI") ha stipulato apposita convenzione con alcune Associazioni datoriali, relativamente all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione a favore dei lavoratori, collocati, appunto, in cassa integrazione.

Si comunica, anche, che la convenzione di cui trattasi ha quale scopo quello di definire l'iter procedurale da adottare per far sì che al lavoratore, collocato in CIG, possa essere anticipato il trattamento di cassa integrazione. Il lavoratore interessato, quindi, dovrà aprire un apposito conto corrente sul quale verrà corrisposto un importo massimo di € 1.400,00, parametrato a 9 settimane in caso di sospensione dell'attività lavorativa a "zero ore". Tale importo, tra l'altro, dovrà essere riproporzionato nel caso in cui il lavoratore avesse un rapporto di lavoro part-time. Lo stesso conto corrente risulterà cessato dal momento che l'INPS erogherà il trattamento di integrazione salariale che comunque dovrà essere restituito in un arco temporale non superiore a sette mesi. Si aggiunge, altresì, che potranno beneficiare di tale convenzione tutti i lavoratori, ai quali risulta sospeso il rapporto di lavoro (sospensione a zero ore) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali risulta presentata istanza di CIG, da parte del datore di lavoro, con modalità di "pagamento diretto da parte dell'INPS" del trattamento di integrazione salariale. Il lavoratore interessato, quindi, dovrà recarsi presso l'istituto bancario esibendo tutta la documentazione relativa alla cassa integrazione in atto presso la propria azienda e, di conseguenza, lo stesso istituto bancario, mediante istanza telematica, effettuerà tutti gli adempimenti del caso.


Si ritiene opportuno riferire, però, che nella fattispecie a riferimento, è prevista la responsabilità in solido del datore di lavoro nel caso di inadempimento da parte del lavoratore nei confronti dell'istituto bancario. In tale ipotesi, lo stesso istituto notificherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato, il quale dovrà provvedere a versare sullo stesso conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR come anticipazione, fino a concorrenza del debito, tenendo in considerazione l'eventuale presenza di cessione e/o eventuali pignoramenti.

Si invitano, quindi, tutte le Aziende assistite a prendere buona nota di quanto innanzi specificato, in particolare per quanto concerne la responsabilità in solido del datore di lavoro e tanto nell'ipotesi in cui il lavoratore sia inadempiente rispetto a quanto dovuto nei confronti degli istituti bancari.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso



MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216